



COMUNE DI MATHI

Città Metropolitana di Torino

* * * *

AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE

* * * * *

DETERMINAZIONE n. 516/154 del 08/08/2025

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALL'ART. 50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.L.G.S 36/2023) MEDIANTE TUTTO GARE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA- POST SCUOLA E CENTRO ESTIVO COMUNALE INFANZIA. PERIODO 01/09/2025- 31/07/2026. DECISIONE DI CONTRARRE EX ART. 17 COMMA 1 DEL D.LGS. N. 36/2023 ED AFFIDAMENTO DITTA ANDIRIVIENI scs.=

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

il Comune di Mathi persegue l'obiettivo di sostenere i singoli individui, le famiglie, le associazioni locali nell'espletamento delle rispettive attività e più in generale di soddisfare i bisogni della comunità, al fine di promuovere lo sviluppo sociale, educativo e culturale;

al fine di perseguire tali obiettivi il Comune si è reso promotore direttamente o indirettamente, di diverse iniziative, volte a sostenere le singole famiglie, gli enti, le associazioni che operano sul territorio, nonché finalizzate a promuovere la Collaborazione con le scuole primarie e per supportare gli studenti e le famiglie nella funzione educativa e di socializzazione, contribuendo ad incentivare l'ampliamento della proposta formativa indirizzata ai minori.

ATTESO CHE che, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023, il valore stimato dell'appalto per la gestione dei servizi scolastici : quali il servizio di assistenza educativa scolastica- post scuola e centro estivo comunale infanzia per il periodo 1 settembre 2025- 31/07/2025 è pari a complessivi € 103.000,00 (stima di 3040 ore presunte) comprensivo di spese generali - utili di impresa soggetti a ribasso ed oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA.

PRESO ATTO che al finanziamento dell'appalto in parola si provvede mediante fondi propri di bilancio;

CONSIDERATE le disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2023 di seguito indicate:

- l'art. 50, comma 1, lettera b): *Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:*

b) affidamento diretto dei servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;"

- l'art. 17, comma 2, in caso di affidamento diretto, l'atto "individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico- professionale."
- l'art. 48, commi 1 e 2:
 1. *L'affidamento e l'esecuzione dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si svolgono nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II.*
 2. *Quando per uno dei contratti di cui al comma 1 la stazione appaltante accerta l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo, segue le procedure ordinarie di cui alle Parti seguenti del presente Libro.*
- l'art. 3, comma 1, lett. d), dell'allegato I.1, nel quale l'affidamento diretto è definito "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice;"

Ritenuto che non esista un interesse transfrontaliero certo ai sensi dell'art. 48, comma 2, sopra richiamato e che pertanto non sussista l'obbligo di seguire le procedure ordinarie di cui alle parti seguenti alla Parte II, del Libro I, del D.Lgs. 36/2023;

RITENUTO, altresì di fissare i contenuti minimi essenziali come segue:

- a) il fine che il contratto intende perseguire è quello di promuovere lo sviluppo sociale, educativo e culturale;**
- b) l'oggetto del contratto è il servizio di assistenza educativa scolastica- post scuola e centro estivo comunale periodo 01/09/2025-31/07/2026;**
- c) il contratto verrà stipulato mediante sottoscrizione del modello di accettazione dell'offerta a conclusione e chiusura della procedura**

CONSIDERATO pertanto che, in applicazione del principio di non aggravamento del procedimento è opportuno procedere per mezzo di affidamento diretto ad un operatore economico in possesso dei requisiti necessari per l'esecuzione delle prestazioni in oggetto;

ACCERTATO che ricorrono i presupposti per procedere all'affidamento diretto del servizio ai sensi del D.Lgs 36/2023 art. 50 comma 1 lett. b), essendo l'importo inferiore a 140.000,00 euro ritenendo il metodo più coerente con la tipologia e l'entità dell'appalto nonché in rapporto all'attuale organizzazione degli uffici ed ai tempi di attuazione delle procedure nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione e parità di trattamento;

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

ACCERTATO che quanto richiesto non è oggetto delle convenzioni stipulate da Consip Spa e della centrale regionale di riferimento;

EVIDENZIATO che è stata avviata sui TUTTOGARE una trattativa Diretta n. 24/2025 con la Società Cooperativa Andirivieni scs con sede legale in 10086 Rivarolo C.se - Corso Torino n. 134 partita IVA 07027010011

VALUTATA favorevolmente l'offerta economica presentata dalla Società Cooperativa Andirivieni scs, sopra identificata.

PRESO ATTO che i requisiti di cui all'art. 94 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i. sono stati accertati tramite accesso al Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) messo a disposizione delle stazioni appaltanti dall'ANAC.

PRECISATO che, in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non sono state richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106.

ESAMINATI i verbali di gara con i quali si è proceduto alla costituzione della Commissione esaminatrice, all'esame della documentazione amministrativa presentata dalla Ditta partecipante, procedendo alla comunicazione dell'esito della valutazione del progetto tecnico e all'apertura dell'offerta economica presentata, con formulazione della proposta di aggiudicazione dell'appalto a favore della Ditta **ANDIRIVIENI scs**, con sede legale in Rivarolo Canavese Corso Torino n. 134 6, C.F. e P.IVA: 07027010011;

RILEVATO che la stipula del contratto avverrà secondo gli usi del commercio mediante sottoscrizione del modello di accettazione dell'offerta a conclusione e chiusura della procedura, generato dal sistema ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n. 36/2023, e che non sarà richiesta alcuna garanzia definitiva stante la modesta entità del corrispettivo d'appalto e la conosciuta competenza professionale dell'impresa affidataria.

DATO ATTO che l'adozione del presente provvedimento rientra nelle competenze del sottoscritto in qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa culturale come nominato con Deliberazione Giunta Comunale n. 48 del 29.04.2025;

CONSIDERATO che lo scrivente dichiara di non trovarsi rispetto al ruolo coperto nel suindicato procedimento amministrativo, in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'amministrazione ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, art. 53 dLgs 165/2001, art. 7 dpr 62/2013 e art. 16 del d.Lgs 36/2023;

ACCERTATO, con riferimento all'art. 9, comma 1, lett. a.2) del D.L. n. 78/2009, avendo preventivamente verificato presso il Settore Finanziario e permanendo tuttavia i limiti delle valutazioni previsionali effettuabili, che la spesa che con il presente provvedimento si intende

contrarre, la cui esigibilità viene posta a carico dell'esercizio finanziario in corso ed il conseguente pagamento sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio, il programma dei pagamenti e le conseguenti regole di finanza pubblica;

- **RICHIAMATO** l'art. 1 comma 629 lett. b) della Legge 23.12.2014 n.190 (Legge di stabilità 2015) che, con l'introduzione dell'art. 17-ter del DPR 633/72 successivamente integrato dall'art. 1 del D.L. 50/2017, ha disposto dal 1.1.2015 l'obbligo della scissione dei pagamenti (split payment) per le operazioni assoggettate ad IVA nei confronti di determinati Enti pubblici per cui le pubbliche amministrazioni sono tenute a versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto che viene loro addebitata dai fornitori;

- **RICHIAMATI:**

- il Bilancio di previsione per il triennio finanziario 2025 - 2027 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 30.12.2024 e le variazioni intervenute successivamente e che con deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 14.01.2025 è stato approvato il relativo PEG per l'anno 2025/2027;
- l'art. 183 comma 9 D.Leg. 18.8.2000 n. 267;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. Di dare atto che quanto specificato in premessa e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto;
2. Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, i verbali di gara relativi all'affidamento diretto del servizio di assistenza educativa scolastica- post scuola e centro estivo comunale periodo 01/09/2025-31/07/2026, recanti proposta di aggiudicazione a favore della Ditta ANDIRIVIENI scs, con sede legale in Rivarolo Canavese Corso Torino n. 134 6, C.F. e P.IVA: 07027010011, che fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
3. Di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 36/2023, alla Ditta ANDIRIVIENI scs, con sede legale in Rivarolo Canavese Corso Torino n. 134 6, C.F. e P.IVA: 07027010011, a seguito di trattativa diretta n. 24/2025 su TUTTO GARE., il servizio di assistenza

educativa scolastica- post scuola e centro estivo comunale periodo 01/09/2025-31/07/2026 di cui in premessa, per un corrispettivo di € 103.000,00 IVA,

4. Di dare atto che la stipula del contratto avverrà secondo gli usi del commercio mediante sottoscrizione del modello di accettazione dell'offerta a conclusione e chiusura della procedura, generato dal sistema TUTTO GARE ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n. 36/2023, e che non sarà richiesta alcuna garanzia definitiva stante la modesta entità del corrispettivo d'appalto.
5. Di dare atto che la ditta assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/10 e smi e che il codice CIG relativo alla commessa in argomento risulta essere il seguente: B81B92E6A5
6. Di impegnare la spesa presunta di €. 98.095,24 oltre IVA 5% per un totale complessivo di € 103.000,00 con imputazione della spesa come segue:

ANNO 2025

- €. 28.765,00 - Iva 5% compresa sul capitolo 1900/18/1 denominato "Gestione dei servizi scolastici: servizi di sostegno all'integrazione scolastica" - codice 04.06.103 nella parte spesa per il bilancio pluriennale 2025/2027
- €. 4.000,00 - IVA 5% inclusa sul capitolo 1900/18/2 denominato "Servizi di assistenza scolastica - pre e dopo scuola" - codice 04.06.103 nella parte spesa per il bilancio pluriennale 2025/2027

ANNO 2026

- €. 64.200,00 - Iva 5% compresa sul capitolo 1900/18/1 denominato "Gestione dei servizi scolastici: servizi di sostegno all'integrazione scolastica" - codice 04.06.103 nella parte spesa per il bilancio pluriennale 2025/2027
- €. 6.000,00 - IVA 5% inclusa sul capitolo 1900/18/2 denominato "Servizi di assistenza scolastica - pre e dopo scuola" - codice 04.06.103 nella parte spesa per il bilancio pluriennale 2025/2027

7. Di assicurare l'opportuna pubblicità del contenuto del presente atto mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 29, del D.Lgs. 50/2016, efficace sino al 31.12.2024 in forza delle disposizioni transitorie e di coordinamento del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici (Art. 225, comma 2, del Dlgs. 36/2023).
8. Di dare atto che il contratto avrà durata di 1 anno decorrente presumibilmente dal 10/9/2025 al 31/07/2026;
9. Di approvare i seguenti documenti di gara depositati agli atti d'ufficio:
 - Allegato 1 - "Istanza di partecipazione"
 - Patto di integrità
 - Allegato 2 - "Autodichiarazione dei partecipanti dei dati necessari all'identificazione del "Titolare effettivo"
 - Allegato 3 "Dichiarazione assenza di conflitti"
 - Allegato 4 "Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari"
 - Allegato 5 "Offerta economica"
 - Capitolato Speciale di appalto
 - DUVRI
 - DGEU
 - Trattamento dati
 - calcolo appalto assistenza post scuola
10. Di impegnare altresì la somma di € 35,00 in favore di Anac quale contributo di gara con imputazione della spesa sul capitolo 1900/18/1 denominato "Gestione dei servizi scolastici: servizi di sostegno all'integrazione scolastica" - codice 04.06.103 nella parte spesa per il bilancio pluriennale 2025/2027.
11. Di stabilire che la documentazione di gara ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. è stata pubblicata all'albo pretorio on line della stazione appaltante e sul sito internet del Comune nella sezione amministrazione trasparente.
12. Di dare atto che il sottoscritto Responsabile di Servizio dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall' art. 6 del Codice di Comportamento, approvato con D.P.R. n. 62/2013, e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità.

MATHI, LI 08/08/2025

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA CULTURALE
Firmato Digitalmente
F.to (ROCCHIETTI dott. Vittorio)**

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla legge

Mathi _____

Il Segretario Comunale

*